

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE  
DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL' ART. 113, D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Definizione delle prestazioni .....	3
Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante .....	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi .....	4
<b>CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO</b> .....	<b>5</b>
Art. 5 - Ripartizione del fondo incentivante .....	5
Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti.....	6
<b>CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'</b> .....	<b>6</b>
Art. 9 - Termini per le prestazioni .....	6
Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni .....	6
Art. 11 - Termini per la liquidazione del fondo incentivante .....	6
<b>CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE</b> .....	<b>7</b>
Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati.....	7
Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati .....	7
Art. 14 - Prestazioni professionali specialistiche.....	7
<b>CAPO V - ALTRI ONERI</b> .....	<b>8</b>
Art. 15 -Spese .....	8
Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa .....	8
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.....	8

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «codice dei contratti») - che recita:

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

1. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 113 del codice dei contratti.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.
3. Il presente regolamento non si applica alle funzioni tecniche svolte in relazione alle procedure avviate per le opere finanziate con le risorse emergenziali stanziare per la ricostruzione post sisma 2016, che sono regolati dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 57 del 4 luglio 2018 ;
4. Il personale dell'amministrazione comunale destinatario del compenso è individuato tra coloro che svolgono le funzioni tecniche ed il R.U.P. di cui all'art. 113 cc. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, e fatta salvo diverso orientamento giurisprudenziale, la disciplina dell'incentivo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nei casi in cui la normativa vigente preveda la nomina obbligatoria di un direttore dell'esecuzione diverso dal Rup
6. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico, la disciplina dell'incentivo non si applica:
  - ai lavori ed alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 40.000,00;
  - agli interventi di manutenzione ordinaria, a prescindere dall'importo.
  - in assenza di procedura comparativa, a prescindere dall'importo.

## **Art. 2 - Definizione delle prestazioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - A. "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
  - B. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
  - C. "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
  - D. "COLLABORATORI INTERNI": dipendente dell'ente che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione.
  - E. "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
  - F. "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore

dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.

G. LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

H. “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 di cui una parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

### **Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma determinata in percentuale dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, salvo valutazione da parte della Giunta adeguatamente motivata dalla situazione economico finanziaria dell'Ente.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, così come riportati al successivo articolo 3.
4. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo, come costituito ai sensi del comma 1 è ridotto del venti per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui al comma 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
6. Le quote parti dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie delle somme ed andranno ad alimentare il fondo, costituito ai sensi del comma 3 del presente articolo. Le stesse saranno destinate prevalentemente a finanziare oneri per beni e strumentazioni anche informatiche utili allo svolgimento delle funzioni tecniche.
7. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
  - a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria (oggi Euro 5.225.000,00): percentuale del 1,50%;
  - b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,60%;
  - c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%;
  - d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria percentuale del 1,70%;

- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,85%;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- g) interventi di manutenzione straordinaria (interventi diversi da quelli a rete), di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di riqualificazione urbana, con importi pari o inferiori ad Euro 500.000: percentuale del 2,00% (\*);
- h) interventi di manutenzione straordinaria (interventi diversi da quelli a rete), di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 500.000 a Euro 1.000.000: percentuale del 1,90% (\*).
- i) interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000: percentuale del 1,70% (\*)

**(\*) La previsione relativa alle manutenzioni straordinarie avrà attuazione a decorrere dalla univoca pronuncia delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti o della sezione delle autonomie.**

**8.** L'entità del fondo di cui al comma 1, **con riferimento alle forniture di beni e servizi**, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 5, limitatamente alle ipotesi in cui è previsto l'incentivo, viene stabilita dal presente regolamento secondo le seguenti percentuali:

- » per forniture e servizi fino a 500.000 euro il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- » per forniture e servizi da 501.000 fino a euro 1.000.000 è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
- » per forniture e servizi di importo da 1.000.001 a 1.500.000 è pari a 1 % dell'importo a base di gara;
- » per forniture e servizi di importo da 1.500.001 è pari a 0,7 % dell'importo a base di gara;

**3.** Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1	2	3	4
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL
PROGRAMMAZIONE	5	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
VERIFICA PROGETTI	7	Attività di verifica e monitoraggio progetto	5
		Supporto amm.vo attività approvazione progettuale dell'opera	2
FASE DI GARA	25	Predisposizione atti di gara	18
		Supporto amministrativo in fase di gara	7
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere, Supporto direzione)	23
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo	1
RUP E COLLABORATORI	21	RUP	21
	4	Supporto amm.vo attività stipula contrattuale	4
	7	Supporto amm.vo esecuzione dell'opera	7

	<b>6</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>6</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1	2	3	4
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL
PIANIFICAZIONE	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	10
FASE DI GARA	28	Predisposizione atti di gara	20
		Supporto in fase di gara	8
FASE ESECUTIVA	15	Direttore dell'esecuzione	15
RUP E COLLABORATORI	32	RUP nella fase di scelta del contraente	20
		RUP nella fase di esecuzione del contratto	12
	5	Supporto amm.vo attività esecuzione servizio	5
	5	Supporto amm.vo attività stipula contrattuale	5
	5	Liquidazione	5
TOTALE	100		100

1. Nel caso di incarico plurimo affidato alla stessa persona, tutte le singole percentuali stabilite per ogni prestazioni indicate ai precedenti punti sono interamente cumulabili, pari alla somma delle stesse.
2. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
3. In caso di opere non soggette per loro natura a collaudo, la relativa percentuale è aggiunta alla percentuale di incentivo assegnata al Rup.

### Articolo 3

#### FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

4. I funzionari competenti per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono i funzionari apicali del Settore a cui compete il capitolo di spesa.

#### **Art. 4**

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Con l'approvazione del "Programma triennale e dell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche e delle Forniture", tutti i progetti compresi nell'elenco annuale stesso s'intendono generalmente assegnati e conferiti ai Responsabili dei servizi competenti.
  2. I provvedimenti per il conferimento degli incarichi al dipendente per ogni singolo intervento previsto nell'elenco annuale delle OO.PP. suindicato al comma 1, sono adottati con provvedimento monocratico (determina) del Responsabile del Servizio per delega, tenendo conto del carico di lavoro dei soggetti interessati, della professionalità richiesta e della complessità dell'opera.
  3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
  4. Il responsabile del Servizio accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali è giustificato l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice.
  5. Al provvedimento da comunicare obbligatoriamente a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro deve essere allegata un cronoprogramma delle fasi dell'intera progettazione.
  6. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico da espletarsi per ogni singola opera pubblica (e/o appalto di servizio e fornitura), e comunque prima dell'inizio di ogni prestazione professionale, possono essere individuate tutte le figure tecniche che assumeranno la responsabilità professionale, finalizzata al raggiungimento del risultato sia per l'approvazione del progetto esecutivo che alla realizzazione dello stesso, nonché nella conclusione di una fornitura e nell'affidamento di un servizio e precisamente verranno individuate le seguenti funzioni tecniche:
    - ✓ responsabile unico del procedimento;
    - ✓ attività di programmazione per la spesa degli investimenti,
    - ✓ verifica preventiva dei progetti,
    - ✓ predisposizione atti e supporto nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
    - ✓ progettista/i che sottoscrive gli atti progettuali (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
    - ✓ direttore dei lavori e contabilità, collaboratori;
    - ✓ assistenti tecnici (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
    - ✓ direttore dell'esecuzione e contabilità;
    - ✓ collaudatore tecnico amministrativo;
    - ✓ collaudatore statico;
    - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
    - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
    - ✓ collaboratori;
  7. In ogni caso nell'atto di conferimento di incarico, deve essere sempre indicato il Responsabile del procedimento, se non già precedentemente individuato, a cui sono affidati tutti i compiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti vigenti. Il tecnico o i tecnici interni che assumono la
-

qualità di progettisti, devono avere i requisiti tecnico/amministrativi previsti dal codice.

8. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono svolti avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente. Tutte le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese per il funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

#### **Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici d'altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ**

#### **Art. 9 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento d'affidamento dell'incarico, sentito l'assessore delegato, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di incarichi di funzioni tecniche.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato, dal dirigente responsabile della struttura.

#### **Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni**

1. In caso d'inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, è ridotto del cinque per cento;
  - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con il programma dei tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del dieci per cento;
  - c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con il programma dei tempi, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del venti per cento;
  - d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'intervento o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale, non si provvederà alla ripartizione del fondo;
  - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri.

#### **Articolo 5**

##### **DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro per ciascuna opera è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
  2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore Personale che vi provvede, sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico
-

- del procedimento, il quale individua per ciascun componente del gruppo di lavoro la/le funzioni tecniche svolte e relazione su eventuali modifiche del gruppo di lavoro intervenute in corso d'opera.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
  4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di derogabilità dell'incentivazione.
  5. La liquidazione potrà avvenire, in via indicativamente con cadenza periodica semestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.
  6. Nell'ipotesi di forniture di servizi da espletarsi su  $n$  esercizi, l'incentivo per le funzioni tecniche espletate in fase di esecuzione viene suddiviso in  $n$  quote ed erogato al termine di ogni esercizio,

**Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.**

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE**

##### **Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli atti e/o elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "*Comune di Montegiorgio (Provincia di Fermo) - Ufficio Tecnico Comunale* o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in Aree funzionali, Settori, Ufficio o unità operative.
3. Sono a carico dell'Ente di appartenenza le quote di iscrizione all'ordine professionale che abilita il tecnico alla sottoscrizione degli elaborati.

##### **Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

##### **Art 14 - Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
    - a. Le indagini geologiche, geotecniche e geomorfologiche;
    - b. Rilievi topografico-altimetrici, piano altimetrici. e quant'altro connesso e consequenziale per tali finalità necessarie per poter consentire la redazione del progetto;
    - c. Le stime e le analisi di mercato di immobili.
    - d. Pianificazione territoriali ed urbanistiche.
  2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.
-

## CAPO V - ALTRI ONERI

### Art. 15 -Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali sono a carico dell'Amministrazione;
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Area Funzionale competente e, per essa il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi Settori competenti dell'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

### Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 50/2016, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti interni incaricati della progettazione.
2. I relativi massimali non possono essere inferiori al 50% dell'importo complessivo dei lavori da progettare.

### Articolo 18 DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
  - a) la R.S.U.
  - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
  - c) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
  - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

### Articolo 19

#### COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
  - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
  - b) Funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
  - c) Rappresentante della R.S.U;
  - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

### Art. 20- ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore unitamente alla relativa deliberazione di approvazione e la sua applicazione riguarderà gli affidamenti di lavori, servizi e forniture programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016.
-

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente;
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
4. L'applicazione del presente regolamento avverrà in ogni caso tenuto conto delle indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile in materia.

## **Articolo 21**

### **REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO**

Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica, ove necessario al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

---